approvato con deliberazione CdaA n. 9 del 21.02.2024

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN AMBITO GIUDIZIALE.

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'affidamento degli incarichi ad avvocati esterni per la rappresentanza e la difesa giudiziale nelle controversie in cui è parte Viva Servizi S.p.A. (di seguito anche solo "Società"), nel rispetto dei principi di cui agli artt. da 1 a 12 del d.lgs. 36/2023 nei limiti di quanto applicabili, nonché nel rispetto delle disposizioni della Legge 21 aprile 2023 n.49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".

Considerata l'esistenza di un Ufficio Legale interno con, allo stato, due avvocati iscritti all'albo speciale, le ragioni di conferimento di incarichi agli avvocati esterni sono da considerarsi residuali e motivate previa specifica richiesta di disponibilità all'avvocatura interna, ed in ogni caso la scelta non può avvenire per "contatto diretto".

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà procedersi all'affidamento all'esterno congiuntamente e/o disgiuntamente al legale interno indicato dalla Società nei seguenti casi:

- a) materie altamente specialistiche o di rilevante complessità per le quali, previa ricognizione all'interno dell'ufficio, non vi siano competenze specialistiche precise. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo: procedimenti penali, giudizi avanti la Corte dei conti, agli organi di giustizia tributaria;
- b) incompatibilità e/o conflitto di interessi dei legali interni, che non garantisce l'imparzialità e/o l'indipendenza dell'esercizio dell'attività professionale nella trattazione della questione ai sensi della normativa vigente, del codice deontologico forense, del Codice Etico di Viva Servizi;
- c) quando vi siano ragioni di continuità defensionale nella stessa vertenza o quando il contenzioso sia collegato ad altri affari giudiziali o stragiudiziali già affidati ad avvocati esterni, anche al fine di garantire unitarietà e coordinamento sistematico di strategia difensiva (casi di connessione oggettiva).

Art. 2 Criteri per il conferimento dell'incarico

Fermo quanto sopra, in caso di ricorso a Professionista esterno, questi deve essere scelto solo se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) capacità a contrarre con la P.A.;

- d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità a svolgere le prestazioni di assistenza nell'interesse della Società;
- f) non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro la Società;
- g) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro la Società o in conflitto con gli interessi di quest'ultima;
- h) impegno a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'incarico;
- i) dichiarazione di possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità;
- j) dichiarazione di essere in regola con il versamento alla Cassa Nazionale Forense dei contributi previdenziali;
- k) dichiarazione di eventuale titolarità di cariche elettive in enti pubblici (art. 5, co. 5, D.L. 78/2010);
- l) impegno a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi conferiti, nonché a rispettare il Codice Deontologico Forense;
- m) disponibilità a incontrare l'assistito su richiesta e a partecipare a incontri presso la sede della Società.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

Tutti i requisiti sopra detti dovranno essere autocertificati con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i., dovranno essere posseduti alla data di presentazione del preventivo e del successivo conferimento dell'incarico e permanere durante tutto il periodo di validità della prestazione.

La mancanza o l'omessa indicazione anche di un solo requisito tra quelli sopra indicati determina l'esclusione dalla procedura di comparazione e, ove conferito, la revoca dell'incarico.

La Società si riserva di fare i controlli del caso e di verificare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'affidamento dell'incarico al Professionista.

La Società dispone di un proprio Albo Fornitori, al quale devono iscriversi i professionisti legali interessati, in apposita sezione.

I Professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da questa Società, indicando eventualmente il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale e l'accettazione di tutte le disposizioni dettate dal presente atto.

Il Professionista viene individuato a seguito di una valutazione comparativa che avviene sulla base di criteri non discriminatori, che tengano conto:

- della specifica competenza nella materia oggetto di contenzioso, risultante dal curriculum vitae;

- delle pregresse esperienze professionali attinenti al caso concreto, risultanti dal curriculum vitae;
- della pregressa proficua collaborazione con la Società in relazione alla medesima o analoga questione;
- della complessità dei casi trattati in precedenza, risultanti dal curriculum vitae;
- della consequenzialità e/o complementarità con altri incarichi conferiti in precedenza;
- della idonea organizzazione dello studio legale in relazione alla tipologia di incarico da conferire;
- della copertura assicurativa adeguata in relazione al valore economico dell'incarico da conferire;
- del costo della prestazione, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali, sulla base dei precedenti criteri.

La Società si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel predetto Albo Fornitori, in relazione a giudizi di rilevante importanza e/o complessità, che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, legali esperti della materia e da professionisti che siano anche professori universitari.

L'affidamento diretto a un Professionista determinato inserito o meno nell'Albo Fornitori è sempre consentito, in presenza delle suddette specifiche ragioni logico-motivazionali che saranno illustrate nella delibera di affidamento dell'incarico o nell'atto/lettera di conferimento.

La Società si riserva altresì la facoltà di affidare l'incarico prescindendo dalla comparazione dei preventivi in caso di urgenza quando i termini processuali della controversia impongono di nominare, senza alcun ritardo, il difensore che patrocinerà la causa al fine di non pregiudicare la difesa.

Il conferimento senza previo confronto comparativo può essere disposto anche in caso di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto dell'incarico legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi.

Si potrà procedere direttamente, anche allorquando è stata precedentemente avviata infruttuosamente una comparazione, andata deserta.

In virtù della natura fiduciaria dell'incarico e del valore primario che con esso si intende tutelare, ossia il diritto di difesa, l'affidamento diretto può quindi avvenire ogni qualvolta si presentano le casistiche sopra descritte.

Art. 3 Elenco di Avvocati

Tenuto conto che gli elenchi di legge esistono e sono individuabili nell'albo e negli elenchi gestiti dagli Ordini territorialmente competenti e comunque oggi confluenti nell'elenco nazionale di competenza CNF, al fine di garantire i principi di maggiore efficienza ed efficacia della attività della Società, quest'ultima può disporre la formazione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale.

La Società, in questo caso, pubblicherà sul proprio sito istituzionale un avviso, finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per essere inscriti nell'elenco, nel quale devono essere indicati i requisiti

richiesti per l'iscrizione, le eventuali categorie e fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco.

L'iscrizione dei soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti e analizzati sulla base dei *curricula* o da sintetiche schede riepilogative della carriera professionale, deve essere consentita senza limitazioni né temporali, né quantitative. Allo scopo di contemperare i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, la Società può prevedere che l'elenco sia ristretto e limitato ai professionisti che soddisfano al meglio, sulla base di criteri di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione previsti nell'avviso, le esigenze della società.

Art. 4 Modalità di conferimento dell'incarico

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio e/o richiedere un parere avvalendosi di patrocinio legale esterno è assunta con deliberazione dell'Organo Amministrativo, sulla base di una relazione del Responsabile dell'Area Legale cui la pratica sia stata affidata per l'esame.

In casi di urgenza, previa motivata relazione del Responsabile dell'Area Legale, il Presidente e Legale Rappresentante potrà procedere al conferimento immediato dell'incarico mediante determina da sottoporre a successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 Condizioni - Lettera di incarico

- 1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:
- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato e corrisposto con riferimento ai medi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 ss.m.i. e in base ai criteri di cui alla legge 49/2023 in materia di equo compenso;
- c) in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi pari o superiori alla somma determinata nel provvedimento d'incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato, direttamente dalla controparte, nulla dovendo più la Società. In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi inferiori alla somma determinata nel provvedimento d'incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte mentre la Società liquiderà solo la differenza tra gli importi;
- d) rimane inteso che, nel caso di insolvenza della controparte, la Società provvederà comunque a liquidare il compenso pattuito, riconoscendo al professionista le sole spese vive sostenute per le procedure di recupero;
- e) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto, periodicamente, la Società sullo stato generale del giudizio ed a riscontrare tempestivamente eventuali richieste della società di copia di atti del giudizio o altre informazioni necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

L'aggiornamento dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo "segreteria@pec.vivaservizi.it" e al Responsabile dell'Ufficio Legale, a mezzo mail;

- g) l'obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione.
- h) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.
- i) una specifica clausola etica con cui la controparte dichiara: 1) di essere a conoscenza della normativa di cui alla Legge 190/2012, del D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per Viva Servizi S.p.A., della parte generale del Modello 231, del Codice etico, del Piano anticorruzione e della Politica per la prevenzione della corruzione ai sensi della norma ISO 37001 approvati da Viva Servizi S.p.A., 2) di impegnarsi al rispetto dei principi etici di comportamento contenuti nei documenti sopra citati e ad astenersi, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, da qualsivoglia comportamento atto a configurare un'ipotesi di reato nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui al D.Lgs. 231/01 e alla Legge 190/2012.
- l) la possibilità, per Viva Servizi, di risolvere il contratto con il professionista nel caso di inosservanza degli impegni di cui al punto precedente.

Art. 6 Corrispettivo - Attività di domiciliazione – acconti

In caso di incarico congiunto, il corrispettivo sarà, comunque e sempre, determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il Professionista incaricato.

Art. 7 Liquidazioni

La liquidazione del saldo della parcella avverrà a conclusione del singolo grado di giudizio, nel termine di giorni 60 decorrenti dall'invio della fattura elettronica, secondo le modalità di legge.

È fatta salva la facoltà, per il Professionista incaricato di attività giudiziaria, di richiedere un acconto, pari al 20%, dopo la corretta instaurazione del contraddittorio.

Preventivamente all'invio della fattura elettronica (sia in acconto che a saldo), è fatto obbligo per il Professionista di inviare telematicamente notula pro forma alla Società che ne verificherà la congruità, col supporto dell'Ufficio Legale, con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico.

È, altresì, obbligo preliminare del Professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione.

Unitamente alla parcella, dovranno essere trasmessi gli atti posti in essere a tutela della Società non precedentemente prodotti, nonché il fascicolo di parte.

Nel provvedimento di incarico viene prevista l'anticipazione da parte della Società delle spese (c.u., bolli vari, notifiche, spese di viaggio se rilevanti) necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Art. 8 Natura dell'incarico

L'incarico deve intendersi come prestazione professionale il quale, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con la Società, né di collaborazione coordinata e continuativa.

La Società si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri Uffici e del proprio personale, tutte le informazioni, gli atti e i documenti utili alla miglior difesa e richiesti dal Professionista.

Il Professionista si impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di Legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

Il Professionista incaricato si impegna, altresì, a relazionare e tenere informata costantemente la Società attraverso il proprio Ufficio Legale circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza che ciò dia diritto ad ulteriore compensi, relazioni, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente copia di ogni atto prodotto in giudizio ovvero circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere.

L'Avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve fornire copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Professionista assicura la propria presenza presso l'Ufficio Legale della Società per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore, salvo non sia diversamente pattuito nel preventivo approvato.

L'Avvocato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Società, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi. Sempre se nell'interesse della Società, l'Avvocato provvederà anche alla notifica a controparte del provvedimento giudiziale che costituisce onere ricompreso nel presente incarico.

Salvo diversamente pattuito, sono ricompresi nell'incarico e non possono formare oggetto di ulteriori pretese in quanto rientranti nel compenso concordato, i seguenti obblighi cui si impegna l'Avvocato:

- a. unificare o richiedere l'unificazione di eventuali giudizi aventi lo stesso oggetto;
- b. fornire, nell'ambito dello stesso incarico senza compensi aggiuntivi, ove richiesto dalla Società, un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione per la causa affidata;
- c. a rendere per iscritto un parere su richiesta, in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

d. ad effettuare una valutazione del rischio di soccombenza nella controversia oggetto di incarico e a darne comunicazione periodica da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista. La comunicazione in questione deve essere trasmessa all'Ufficio Legale della Società, comunque, almeno una volta l'anno, al fine di poter aggiornare la consistenza del fondo rischi per il contenzioso contestualmente all'approvazione del preconsuntivo. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: probabile, possibile ovvero remoto e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

Gli elaborati e gli atti predisposti dall'Avvocato resteranno di piena ed assoluta proprietà della Società che avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva degli stessi anche in caso di revoca dell'incarico. Per il resto, all'Avvocato sono riservati i diritti d'autore dell'opera, a norma di legge.

Art. 9 Sostituzioni/domiciliazione

All'Avvocato a cui è stato conferito un incarico è data la facoltà, sotto la sua responsabilità, di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto. Qualora l'Avvocato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale stesso, previa verifica di eventuali sussistenze di cause di incompatibilità o conflitto di interessi con la Società.

In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti, dal presente disciplinare, per l'Avvocato, il quale rimane unico responsabile nei riguardi della Società. La designazione del domiciliatario e dei sostituti non comportano oneri aggiuntivi e sono ricompresi nel compenso pattuito per la difesa della Società con il preventivo approvato.

Art. 10 Revoca - rinuncia - conclusione dell'incarico

La Società ha la facoltà di revocare il mandato e di recedere unilateralmente dall'incarico in qualunque momento e senza preavviso alcuno, e senza che l'Avvocato possa pretendere alcunché, nei casi di grave inadempienza o di non corretta esecuzione delle prestazioni richieste ovvero per manifesta negligenza, errori evidenti, ritardi e comportamenti in contrasto con le prescrizioni della deontologia professionale e delle disposizioni interne della Società.

La Società ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito all'Avvocato, nel caso in cui non ci sia accordo sulla linea difensiva adottata ovvero per qualsiasi altro motivo in base al quale il rapporto di fiducia esistente venga meno per ipotesi non rientranti nel precedente comma.

L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa.

In caso di revoca di cui al comma 2, di rinuncia al mandato o per altra causa estintiva la Società verserà quanto pattuito a titolo di compenso per l'attività relativa alla sola fase fino a quel momento espletata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate e al netto di eventuali acconti già versati.

A conclusione dell'incarico l'Avvocato deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dalla Società per l'espletamento dell'incarico e consegnare copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso, fermo restando quanto previsto in materia di deontologia forense.

Art. 11 Segreto professionale, riservatezza, privacy

Il Professionista deve mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dalla Società, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza dell'incarico, anche quando il mandato è cessato, comunque concluso, rinunciato o non accettato.

Le informazioni ed i dati forniti reciprocamente nell'ambito dell'incarico verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 18.05.2018 n. 51 e dal Regolamento UE 679/2016.

Art. 12 Registro

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata all'Area Legale.

Art. 13 Pubblicità

L'Elenco dei Professionisti Avvocati patrocinatori della società e gli incarichi conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e dalle norme di legge in materia.

Per l'iscrizione nell'Elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, la Società attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione del presente regolamento.

Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Ancona, <u>21/02 20</u>24